



# COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio di Enna

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

\* \* \* \* \*

### PARERE del 18/12/2019

Oggetto: **PARERE A MODIFICA E NUOVA ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019/2021.**

L'Organo di Revisione del Comune di Assoro, nella persona dei: dott. Salvatore Vignigni, presidente; dott. Francesco Parisi e rag. Massimo Pantaleo, componenti,

#### **Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";
- l'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 che, prevedendo il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, consente le stabilizzazioni di personale con qualifica non dirigenziale e limita, a tal fine, il divieto ai soli "*comuni che in ciascuno degli anni del quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica*" (comma 4, primo periodo);

- le Deliberazioni della Corte dei Conti Sez. Controllo per la Regione Siciliana n. 27/2019/PAR e 28/2019/PAR che forniscono un'interpretazione delle norme in esame, sopra richiamate, che si presenta maggiormente restrittiva;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"*;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**rilevato** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2019 si è preso atto che i responsabili di settore hanno attestato la non sussistenza nei relativi settori di situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 30/01/2019, avente ad oggetto: l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale (ptfp) 2019/2021";

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 04/12/2019, oggetto d'esame con la quale si ridetermina il piano delle assunzioni di personale dell'anno 2020;

**preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come attestato al sottoscritto dal responsabile del settore finanziario con nota n. 16.517 del 28/08/2018;

**rilevato che:**

- nell'anno 2019 non sono state effettuate assunzioni;
- che nel medesimo anno sono previste 5 cessazioni dal servizio;
- nell'anno 2020, con la proposta di deliberazione 179/2019, per tutto quanto indicato in seno alla medesima, è volontà dell'Ente assumere 4 figure necessarie per il regolare assolvimento dei compiti istituzionali (due vigili urbani a fronte di nessuno in servizio, un istruttore direttivo per l'ufficio finanziario e un geometra);

- le suddette assunzioni non comporteranno aumento di spesa per l'Ente in misura superiore alle cessazioni dal servizio;

**preso atto** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato, con riguardo alle professionalità interessate alla stabilizzazione, salvo la riserva ad assumere a tale titolo personale in sostituzione di altro assente con diritto alla conservazione del posto e personale;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, se vengono rispettati i vincoli sopra citati, è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

#### e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 179/2019, modificativa delle previsioni assunzionali, nell'intesa che la spesa per procedere con le assunzioni previste non incrementi quella già programmata con il bilancio di previsione 2019/21, annualità 2020 e 2021, e che i responsabili di settore attestino il permanere della non sussistenza nei propri settori di situazioni di eccedenze o soprannumero di personale.

Assoro, 18 dicembre 2019

L'Organo di Revisione

  
dott. Salvatore Vignigni

dott. Francesco Parisi

rag. Massimo Pantaleo  
